

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE RIONE CASTELLINA APS

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di luglio, in COTIGNOLA volontariato in via Don Costantino Babini n° 15 i signori:

EMANUELE TONINI nato a FAENZA (RA) il 01/03/1985 residente a COTIGNOLA (RA) in Via Don C. Babini n° 15 Cod. Fisc **TNNMNL85C01D458Z**;

GIULIA PONSEGGI nata a FAENZA (RA) il 08/05/1992 residente a COTIGNOLA (RA) in Via L. Varoli n° 11 Cod. Fisc **PNSGLI92E48D458H**;

GIULIA VERLICCHI nata a FAENZA (RA) il 27/12/1989 residente a COTIGNOLA (RA) in Via Madonna di Genova n° 18 Cod. Fisc **VRLGLI89T67D458U**;

GIACOMO GALLI nato a RAVENNA il 01/03/1997 residente a COTIGNOLA (RA) in Via N. Iotti n° 1 Cod. Fisc **GLLGCM97C01H199Y**;

VALENTINA BERARDI nata a LUGO (RA) il 24/08/1982 residente a COTIGNOLA (RA) in Via Don C. Babini n° 2 Cod. Fisc **BRRVNT82M64E730I**;

MARTINA GAMBI nata a LUGO (RA) il 07/08/1996 residente a LUGO (RA) in Via Piave n° 38 Cod. Fisc **GMBMTN96M47E730B**;

GIACOMO FABBRI nato a RAVENNA il 10/10/1996 residente a COTIGNOLA (RA) in Via Canale n° 6 Cod. Fisc **FBBGCM96R10H199H**;

PREMESSO CHE

L'Associazione Rione Castellina nasce dalla volontà di un gruppo di persone spinte dall'amore e dalla passione per il proprio paese e dalla consapevolezza di quanto sia importante mantenere vive e conservare le tradizioni locali per non dimenticare il passato e la propria storia per garantirne il futuro. Dall'idea di voler collaborare per la valorizzazione del proprio paese e dal desiderio di far rinascere quello che fu ideato e proposto agli inizi degli anni '60 del Novecento con l'istituzione dei Rioni cittadini. Il riproporre e il ripartire da dove tutto si era interrotto vuol essere un gesto di riconoscenza e di ammirazioni per quanti credettero in questo progetto con la fervida speranza di riuscire a risvegliare il senso di appartenenza ormai da troppo tempo assopito.

L'Associazione vuole inoltre promuovere e dare spazio a tutte quelle iniziative e progetti che perseguono finalità di promozione del territorio favorendo lo sviluppo culturale, storico e sociale.

DICHIARANO

di voler costituire una associazione di promozione sociale, ai sensi della (EX. L. 383/00 e L.Reg. E/r 34/02 - L. 106/16 – D.LGS. 117/17), e con il presente atto costituiscono una Associazione senza fini di lucro denominata: "RIONE CASTELLINA APS.

L'Associazione avrà sede in Cotignola (RA) in via Don C. Babini n° 15 con lo scopo, la struttura e la durata di cui allo statuto che si compone di n° 16 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I presenti convengono che il primo Consiglio Direttivo debba essere composto da n° 7 membri e concorrono che siano chiamati a farne parte i signori:

EMANUELE TONINI
GIULIA PONSEGGI
GIULIA VERLICCHI
VALENTINA BERARDI
GIACOMO GALLI
MARTINA GAMBI
GIACOMO FABBRI

CAPORIONE
CAPITANO (con funzione di VICE CAPORIONE)
CONSIGLIERE (con funzione di SEGRETARIO)
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

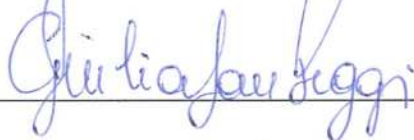
I quali rimarranno in carica per i primi tre anni di attività dell'associazione.

Firmato:

EMANUELE TONINI



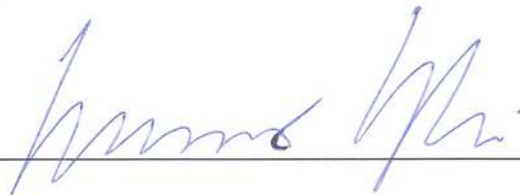
GIULIA PONSEGGI



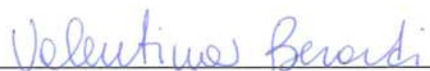
GIULIA VERLICCHI



GIACOMO GALLI



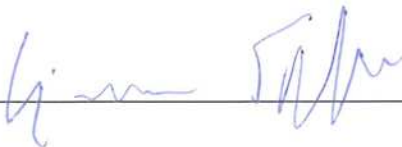
VALENTINA BERARDI



MARTINA GAMBI



GIACOMO FABBRI





AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 23 AGO. 2019 al n. 1086

Serie M per Euro 200,00 (Duecento/00)

(*) Nota su delega del Direttore Provinciale Sergio Profeta

L'operatore
Giuseppe Salvatici

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale **"RIONE CASTELLINA APS"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **RIONE CASTELLINA APS**, con sede legale nel Comune di Cotignola, in Via Don C. Babini n.15, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Rione Castellina APS è un'associazione libera, apolitica, aconfessionale a carattere culturale, ricreativo e sportivo dilettantistico, senza fini di lucro.

Il Rione Castellina APS è un organismo autonomo e come tale provvede alla propria gestione, svolgendo la propria attività in modo indipendente, in osservanza delle norme dello statuto associativo e dello statuto della Pro Loco di Cotignola APS a cui l'associazione fa riferimento.

Il Rione Castellina APS aderisce al Consiglio dei Caporioni per l'organizzazione del Corteo storico durante la Festa della Segavecchia e manifestazioni collaterali, di cui il proprio Caporione ne fa parte di diritto.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Scopo dell'Associazione è svolgere un ruolo di aggregazione rivolto a tutte le fasce sociali e di età promuovendo attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo ed altre iniziative tese ad interessare i cittadini alla vita del Rione ed a soddisfare le esigenze di conoscenza e di svago dei propri Associati.

L'Associazione Rione Castellina ha lo scopo di svolgere attività per la buona riuscita del Corteo Storico durante la Festa della Segavecchia ed in tutte le attività ad essa correlate. Ogni socio può impegnarsi mettendo al servizio dell'Associazione le proprie capacità e disponibilità. Con lo stesso

impegno il Rione partecipa alle manifestazioni organizzate, ad esempio, dalla Pro Loco di Cotignola, sia a carattere storico che come rappresentanza della città.

Per favorire l'attività sociale di aggregazione tra i singoli, l'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività: organizzazione-gestione e promozione di attività culturali, artistiche, folkloristiche, sportivo dilettantistico o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 – Araldica Rionale

Il Rione Castellina Aps così denominato dal castello fortificato eretto sul luogo dal Capitano di ventura inglese Sir John Hawkwood (italianizzato Giovanni Acuto) ha come simbolo, all'interno di uno scudo partito, una porta fortificata come esisteva anticamente nel Rione stesso (detto Porta della Castellina o Montanara, abbattuta attorno al 1830), con tre merli color mattone in campo giallo. Come stemma abbinato il biscione visconteo in campo verde.

Lo stemma è di proprietà del Rione e non può essere riprodotto, esposto al pubblico e diffuso da terzi senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo del Rione o dell'Associazione Pro Loco di Cotignola.

Art. 4 – Territorio Rionale

Il Rione Castellina comprende il territorio racchiuso fra il lato sud di Piazza Vittorio Emanuele II (lato del Municipio), Via Matteotti, lato est di Corso Sforza, di Via Gramsci e di Via Madonna di Genova



(comprendente Villaggio Cimatti, Villaggio Kennedy, Via Cenacchio) fino alla Chiusaccia e al confine della frazione di Budrio.

Art. 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 6 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci le persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- Il Caporione (legale rappresentante);
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea viene convocata dal Caporione del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Caporione o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Caporione del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Caporione ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante i nuovi mezzi di comunicazione da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11– Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Caporione (legale rappresentante), un Vice-Caporione (Capitano – Vice Caporione) ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Caporione o in caso di sua assenza dal Vice-Caporione ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o tramite i nuovi mezzi di comunicazione, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 (mesi) e ogni qualvolta il Caporione o in sua vece il Vice-Caporione, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12 - Il Caporione

Il Caporione (legale rappresentante), nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Caporione è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Caporione, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Caporione convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Caporione. Il Caporione cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

